

N.° 1119.



## VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO  
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALMME,  
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,  
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Veduto l'art. 7 della legge del 1.° marzo 1850 portante alcune disposizioni intorno agli Istituti di carità e beneficenza, e con cui viene prescritta la compitazione dei regolamenti e disposizioni occorrenti per l'esecuzione della stessa legge;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, e sentito il parere del Consiglio di Stato, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

È approvato il regolamento per gli Istituti di carità e beneficenza unito al presente Decreto, e vidimato dal Ministro Segretario di Stato dell'Interno per essere esecutorio dal primo di gennaio 1851.

Il detto Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente, che sarà, in un col detto regolamento, registrato al Controllo Generale, pubblicato ed inserito nella raccolta degli atti del Governo.

Torino addì 21 dicembre 1850.

VITTORIO EMANUELE

GALVAGNO.

\*\*\*

### REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARE DEGLI ISTITUTI  
DI CARITÀ E BENEFICENZA

\*\*\*

CAPO I.

*Degli Istituti di carità e di beneficenza  
soggetti alla tutela del Governo.*

Art. 1.

Le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti per la contabilità e pel governo economico degli Istituti di carità e beneficenza sono applicabili senza nessuna eccezione, a mente della legge del 1.° marzo 1850 divenuta esecutoria il 1.° successivo settembre, anche a quelli che sono attualmente retti ed amministrati nella parte economica da Corporazioni religiose, tanto monastiche che ecclesiastiche-secolari, come Oblati, Seminarii, Capitoli di canonici e simili, non che a quelli delle città di Torino, Ciamberì e Genova, e agli altri posti sotto l'immediata protezione del Re.

Art. 2.

Dalla data suddetta sono pure sottoposti alle stesse leggi e regolamenti, salve le modificazioni spiegate agli articoli 166 e 439 della presente, gli Istituti di carità e beneficenza della Sardegna in cui concorrano i caratteri fissati per quelli di terraferma, ad eccezione però dei Monti granatici e nummarii.

Art. 3.

Sono anche sottoposti alle stesse disposizioni i Ricoveri di mendicità; gli Ospizii dei poveri; i Consigli di beneficenza fondati in Torino in forza delle Regie Lettere Patenti 20 novembre 1845; le Casse di risparmio; i Monti granatici o frumentarii (meno quelli della Sardegna); gli Istituti e lasciti caritativi o di beneficenza fondati a favore esclusivo delle persone che professano i culti tollerati; e finalmente gli Istituti pii che non hanno un corpo particolare di amministrazione.

Art. 4.

Vi sono egualmente sottoposti gli Asili infantili; le Scuole gratuite per i poveri, non escluse quelle di arti e mestieri, ed altri consimili stabilimenti, sempre quando abbiano un carattere permanente e possedano redditi fissi con cui facciano fronte per un terzo almeno alle proprie spese.

Quelli poi nei quali non concorressero entrambe le anzidette condizioni dovranno ogni biennio presentare un prospetto delle loro entrate e delle loro spese all'Intendente della provincia, il quale ne raccoglierà i dati in un quadro generale, e lo trasmetterà al Ministero colle sue osservazioni.

Art. 5.

Gli Istituti indicati agli articoli precedenti, che non avessero un reddito proprio e fisso di lire 200 annue, osserveranno, quanto alla contabilità, le disposizioni speciali contenute nel capo 16, art. 455 e seguenti del presente.

Art. 6.

Ove fra le Istituzioni di carità e beneficenza che rimangono soggette alle disposizioni del presente taluna ne fosse di natura mista, cioè che partecipi dell'ecclesiastico e del laicale pel suo oggetto, dovrà la parte, il cui oggetto non è ecclesiastico, essere totalmente sceverata dall'altra ed amministrata distintamente per mezzo bensì degli stessi individui o delle Corporazioni religiose siano monastiche od ecclesiastiche che ne hanno il governo, ma secondo le norme del presente, osservato sempre in quanto allo scopo dell'istituzione il prescritto dalle tavole di fondazione, copia delle quali sarà annessa alla relazione di cui all'art. 11 insieme ad uno stato attivo e passivo della parte laicale dell'istituzione. Spetterà alle rispettive amministrazioni di operare la separazione del patrimonio e redditi di cui sopra, salve quelle verificazioni che l'autorità amministrativa giudicasse di ordinarne nell'interesse dei poveri.

Art. 7.

Non vanno soggetti alle norme predette i Comitati di soccorso e le altre istituzioni mantenute per mezzo di obblazioni temporanee di privati, salva al

Governo la sorveglianza necessaria pel mantenimento del rispetto alle leggi generali, e per ovviare ogni abuso della confidenza pubblica.

Art. 8.

Sono anche esenti dalle norme suddette le fondazioni d'amministrazione meramente privata, cui si riferiscono l'art. 436 del Codice civile e le RR. Patenti 13 aprile 1841, quelle cioè che amministrare da privati e per titolo di famiglia sono destinate a pro di una o più famiglie certe e determinate, e nominativamente indicate dal fondatore.

Art. 9.

Le persone che avendo fondati Istituti di carità siano dispensate, giusta l'art. 55 del R. Editto 24 dicembre 1936, dall'osservare, in qualche parte, le forme e le obbligazioni comuni alle altre istituzioni di carità, dovranno uniformarvisi nelle parti non eccettuate colla dispensa medesima.

Questa dispensa emanerà sempre per R. Decreto.

Art. 10.

La sorveglianza che i Consigli comunali sono chiamati ad esercitare sugli stabilimenti di carità o beneficenza non conferisce loro od ai loro membri alcun diritto di dare ordini o disposizioni pel servizio degli Istituti, o d'intervenire alle adunanze delle amministrazioni.

Bensì il Sindaco od altro delegato del Consiglio comunale debbono aver libero accesso negli Istituti di carità o beneficenza, e sono pure in diritto di avere visione di tutti gli atti, contratti e registri delle amministrazioni, senza poterli però trasportare fuori dell'ufficio del pio luogo.

Artt. 11-24

- *omissis* -

CAPO III.

*Amministrazione dei pii Istituti - Loro personale*

*- Nomine - Congreghe - Deliberazioni.*

Art. 25.

Le Congregazioni locali di carità create in virtù del R. Editto 19 maggio 1717 e delle leggi successive, e quelle altre che verranno stabilite in appresso, sono tutte formate come è prescritto dall'art. 37 dell'Editto R. 24 dicembre 1836.

Art. 26.

L'amministrazione dei pii Istituti che non entrano nella categoria delle Congregazioni di carità è affidata ai Corpi morali, Consigli, Direzioni od individui stabiliti dalle rispettive tavole di fondazione o dai loro speciali regolamenti in vigore, a norma dei quali se ne fanno pure le nomine e le rinnovazioni ad epoche determinate.

Art. 27.

Le Congregazioni di carità si compongono di un Presidente e di quattro membri elettivi.

Ne fanno inoltre parte come membri nati il Parroco ed il Sindaco o chi ne fa le veci, salvo che venga altrimenti provvisto con determinazione sovrana.

Art. 28.

Potrà eziandio sia nel Decreto Regio di loro erezione sia posteriormente essere loro aggiunto un qualche altro membro, quando l'importanza di un lascito alle medesime fatto persuada dovervisi mantenere la rappresentanza

del benefattore.

Art. 29.

La qualità di membro nato od elettivo di una Congregazione non farà ostacolo ad esserne nominato Presidente.

Ma in tal caso verrà nominato un nuovo membro elettivo secondo le norme stabilite all'art. 40, cosicché i membri elettivi si troveranno in numero di cinque quando il Presidente fosse membro nato.

Art. 30.

Il Presidente rimane in carica per un quinquennio, tranne il caso di nomina straordinaria.

La scadenza del quinquennio in corso è fissata a tutto il 1852, alla qual epoca tutti i Presidenti che si troveranno in funzioni, non esclusi quelli che fossero stati nominati posteriormente al 1848, saranno surrogati e così successivamente al fine di ogni quinquennio.

Tanto i Presidenti quanto gli altri membri scaduti rimarranno però in funzioni finché non vi subentrino i loro successori.

Art. 31.

Tre mesi prima della scadenza del termine fissato all'articolo precedente, e nei casi straordinari nel più breve tempo possibile, gli Intendenti provinciali presenteranno agli Intendenti generali una nota (Modulo n.° 4) delle persone più ragguardevoli e capaci per disimpegnare le funzioni di Presidente delle Congregazioni di carità, sì per la nomina da farsene, come per la surrogazione.

Gli Intendenti generali, assunte in proposito quelle informazioni che crederanno necessarie, trasmettono detta nota colle loro osservazioni al Ministero dell'interno per la nomina dei Presidenti da farsi dal Re, a termini dell'art. 41 del R. Editto 24 dicembre 1836.

Art. 32.

La nomina del Presidente è personale, cosicché il Parroco od il Sindaco Presidente non può farsi rappresentare dal Vice-parroco o dal Vice-sindaco.

Art. 33.

In caso di vacanza o di legittimo impedimento del Presidente le Congregazioni saranno presiedute dal membro elettivo più anziano.

Art. 34.

I membri elettivi durano pur essi in carica per un quinquennio e scadono per anzianità uno all'anno per esser surrogati o rieletti.

L'anno principiato si tiene per intero.

Le scadenze normali sono fissate al 31 dicembre.

Negli anni in cui nessuno dei membri elettivi avesse compito il suo quinquennio non vi sarà surrogazione.

Art. 35.

Ove però tutte le nomine avessero avuto luogo contemporaneamente, le scadenze saranno per la prima volta determinate dalla sorte una all'anno sino alla compiuta rinnovazione, coll'avvertenza però che se il numero dei membri elettivi è normalmente di quattro, non si farà l'estrazione nel primo anno del quinquennio; se di cinque, come è previsto all'art. 29, vi sarà anche in detto anno estrazione e scadenza.

Art. 36.

Occorrendo il caso straordinario di due nomine in uno stesso anno, allora il più anziano fra i due rimarrà in carica per quattro anni soli; e se le nomine avessero avuto luogo contemporaneamente, si farà l'estrazione a sorte fra i due contemporanei al fine del quarto anno, e quello estratto cesserà di far

parte del Consiglio.

In tutti i casi l'ultimo eletto siede l'ultimo, e in caso di parità di data la precedenza sarà regolata dall'età.

Art. 37.

Negli anni in cui occorrerà la rinnovazione ordinaria di uno dei loro membri elettivi, e non più tardi del mese di ottobre, le Congregazioni di carità formeranno per mezzo di ordinati una tripla nota di candidati eleggibili e la trasmetteranno all'Intendente della provincia.

Art. 38.

I candidati dovranno essere scelti fra le persone aventi ordinario domicilio nel comune.

Dovranno inoltre aver compiuta l'età maggiore, essere di conosciuta probità e buon giudizio, zelanti del pubblico bene, non avere contabilità o liti colle Congregazioni, né essere congiunti fra di loro in primo o secondo grado di consanguineità, o primo di affinità.

L'incompatibilità per ragione di parentela si estende anche ai Presidenti e membri nati, i quali escludono in tal caso i membri elettivi loro congiunti nei gradi proibiti.

Sopravvenendo l'impedimento dopo la nomina, rimarrà escluso e da surrogarsi il meno anziano, ed in pari anzianità il più giovane.

Art. 39.

Gli Intendenti presenteranno in un sol quadro (Modulo n.° 5) all'Intendente generale della divisione le triple proposizioni di candidati per la nomina dei nuovi membri, a termini dell'art. 9 n.° 1 delle Regie Lettere Patenti 31 dicembre 1842.

Art. 40.

Nel caso di vacanze straordinarie per morte o scusa od altre cause, le Congregazioni trasmetteranno una nota tripla di candidati per la surrogazione entro il termine di un mese, osservando in proposito il disposto dagli articoli precedenti, e coll'avvertenza inoltre che dovranno essere presentate altrettante terne quanti saranno i membri elettivi da surrogarsi.

Art. 41.

I membri così nominati staranno solo in ufficio per il termine che rimaneva ancora a compiere a quelli che hanno surrogati, onde in tal modo la rotazione non resti interrotta.

Art. 42.

Nelle comunità composte di più parrocchie il Parroco chiamato ad intervenire nei Consigli delle rispettive Congregazioni di carità in qualità di membro nato delle medesime sarà designato dall'Intendente generale sulla nota che glene sarà trasmessa dall'Intendente della provincia.

Il Parroco così nominato sarà membro della Congregazione per un quinquennio, la cui scadenza coinciderà sempre con quella del Presidente.

Ove pertanto la di lui nomina avesse avuto luogo nel corso del quinquennio, non rimarrà in carica che sino alla scadenza suddetta.

Art. 43.

Gli altri Parroci di dette comunità non stati designati per membri nati potranno essere trascelti a membri elettivi.

Art. 44.

Nei comuni nei quali vi fossero più parrocchie e più Congregazioni di carità ne sarà membro nato il Parroco della parrocchia in cui è eretta ogni Congregazione; e se questa si estendesse a due o più parrocchie, si osserverà il

disposto dall'art. 42.

Art. 45.

Il Sindaco sarà sempre membro nato di tutte le Congregazioni del suo comune con facoltà di delegare uno dei Vice-sindaci per farvisi rappresentare.

Art. 46.

Le funzioni di tesoriere, economo od agente tenuti a rendere conto per maneggio di danaro o per qualunque altra contabilità materiale, sono incompatibili con quelle di membro elettivo o d'ufficio delle amministrazioni dei pii Istituti.

Art. 47.

I Medici e Chirurghi stipendiati dalle Congregazioni di carità, o da altri Istituti di beneficenza, e gli Speciali incaricati della somministrazione dei medicinali ai medesimi non possono neanche far parte delle rispettive amministrazioni.

Art. 48.

Le persone accennate nei due articoli precedenti potranno però essere chiamate nelle congreghe delle amministrazioni per darvi notizie e chiarimenti.

Il medico od il chirurgo che fosse preposto alla direzione interna d'un Istituto sanitario di carità, può anche essere chiamato a membro dell'amministrazione con voto consultivo.

Art. 49.

Quando le Congregazioni di carità non adempissero in tempo debito al disposto dagli articoli 37 e 40, gli Intendenti addiverranno d'ufficio alla proposizione per la nomina dei membri da surrogarsi, e se la loro scadenza dovesse dipendere dalla sorte, ne faranno essi stessi l'estrazione colle avvertenze di cui agli articoli 55 e 56.

Art. 50.

Così pure nel caso di erezione di nuove Congregazioni di carità le proposte relative saranno fatte d'ufficio dagli Intendenti previa quelle informazioni che crederanno opportune.

Art. 51.

Nei comuni di popolazione mista dove occorresse la creazione di Congregazioni di carità per l'amministrazione dei redditi di beneficenza destinati ai soli abitanti non cattolici, saranno membri nati il Sindaco a qualunque culto appartenga, ed il pastore, o ministro della popolazione acattolica cui è destinata la beneficenza.

Art. 52.

L'ufficio di segretario delle Congregazioni di carità continuerà ad essere esercito gratuitamente da uno dei loro membri che verrà eletto a Pluralità di voti.

Art. 53.

Quando però non si trovasse nel loro seno chi possa esercire gratuitamente le funzioni di segretario, ovvero abbiano esse sotto la propria amministrazione altri pii Istituti di patrimonio distinto, le Congregazioni potranno nominarsi un segretario stipendiato estraneo ad esse. In questo caso l'ordinato di nomina dovrà essere approvato dall'Intendente generale se lo stipendio proposto non eccede lire 300, e se maggiore dal Ministero dell'Interno.

Il segretario così nominato interverrà alle congreghe, ma non vi avrà voce deliberativa.

Art. 54.

La facoltà di provvedere per la sospensione o destituzione dei segretarii stipendiati è riservata all'autorità superiore negli stessi limiti fissati per la loro nomina dall'articolo precedente.

Art. 55.

I segretarii delle Congregazioni di carità e degli altri pii Istituti sono incaricati della custodia degli archivi e del loro regolare ordinamento, non che di tutte le scritturazioni occorrenti e specialmente della compilazione degli annui bilanci dei ruoli ed altri lavori periodici, e di tutti gli atti delle congreghe.

Si uniformeranno inoltre alle norme particolari che verranno fissate dalle rispettive amministrazioni circa le altre attribuzioni del loro ufficio.

Art. 56.

Le adunanze delle Congregazioni di carità avranno luogo sull'avviso che verrà dato a cadun membro d'ordine del Presidente, o di chi ne fa le veci, nel locale proprio degli Istituti che amministrano: ed ove questi non ne possedessero alcuno adattato, in quello che verrà stabilito dall'Intendente.

Art. 57.

Per la validità delle loro deliberazioni sarà necessario l'intervento personale dei due terzi almeno dei membri, e così non meno di cinque.

Le deliberazioni sono prese alla maggioranza assoluta di voti dei membri presenti. Ove i voti sieno divisi in numero eguale tra due opinioni, prevale il voto del Presidente.

Art. 58.

Nei verbali delle deliberazioni si dovrà far constare nominativamente dei membri presenti alla congrega; ed ove taluno di essi facesse istanza per l'inserzione delle sue osservazioni nell'ordinato, si dovrà farvi luogo.

Art. 59.

I verbali saranno sottoscritti da tutti i membri intervenuti all'adunanza ed autenticati dal segretario, il quale dovrà conservarli in apposito registro con rubrica e custodirli nell'archivio.

Art. 60.

Tanto le Congregazioni, di carità quanto le amministrazioni degli altri pii Istituti, che, dopo esservi state eccitate dall'Intendente generale, ricusassero o si astenessero dal deliberare o dal provvedere regolarmente su qualche oggetto d'interesse dell'Opera che amministrano, potranno essere, dopo sentito il Consiglio di Stato, disciolte per Decreto Reale, che provvederà ad un tempo per la interinale amministrazione dei pii Istituti.

Artt. 61-584

- *omissis* -

Artt. 585-596

- *omissis* -

*Visto d'ordine di S. M.*

Torino, addì 21 dicembre 1850.

Il Ministro dell'Interno  
GALVAGNO